

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MAGGIO 2012

(proposta dalla G.C. 8 maggio 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	RATTAZZI Giulio Cesare
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CURTO Michele	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana. - TISI Elide

Risultano assenti i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ISTITUTO BUON PASTORE. RICHIESTA PROCEDURA DI ESTINZIONE IPAB INATTIVA ALLA REGIONE PIEMONTE.

Proposta dell'Assessore Tisi.

La Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004, individua le IPAB come soggetti che partecipano a pieno titolo alla programmazione e gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali e ne prevede il complessivo riordino, secondo i principi di cui all'articolo 10 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001.

Nelle more della definizione di tale riordino, si rileva come l'IPAB "Istituto Buon Pastore" commissariato fin dal 14 ottobre 1986, pur essendo titolare di un ingente patrimonio immobiliare, non esercita attività rispondenti alle finalità statutarie, venendo meno al dovere di partecipazione al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

Stante la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese e la conseguente drastica riduzione di trasferimenti agli enti locali, ed in particolare la riduzione di trasferimenti finalizzati al sostegno del Sistema dei Servizi Sociali, incombe, sull'Amministrazione cittadina, il dovere di richiedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili e con destinazione vincolata.

La situazione è tale che l'appello reiterato da decenni, da parte delle associazioni di rappresentanza dei cittadini e le mozioni dello stesso Consiglio Comunale, in ordine alla corretta devoluzione dei patrimoni immobiliari delle IPAB e dei conseguenti cespiti provenienti dalla loro gestione al finanziamento del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, non può restare inascoltato.

La storia amministrativa dell'Istituto Buon Pastore evidenzia una situazione anomala ed una sostanziale inerzia, in ordine alle iniziative volte al superamento della medesima.

L'Opera Pia, denominata "Istituto Buon Pastore", fu fondata nel 1843; l'ultimo Statuto Organico, approvato nel 1914 con Regio Decreto prevede:

- tra le sue finalità, quella di provvedere gratuitamente al mantenimento ed all'educazione morale di ragazze povere, fanciulle povere e bisognose di correzione, fanciulle non povere paganti la retta, donne con problemi psichici;
- quale organismo di governo, un Consiglio di Amministrazione, ovvero Consiglio di Direzione composto di 7 membri, tutti di nomina pubblica.

Il Consiglio Direttivo viene sciolto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 197-8405 del 14 ottobre 1986, poiché impossibilitato ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ente.

Contestualmente, viene nominato un Commissario straordinario.

Il mandato attribuito al Commissario viene più volte prorogato, fino a quando con D.G.R. n. 37-30720 dell'1 agosto 1989, lo stesso fu proposto fino alla ricomposizione del Consiglio di Direzione dell'Istituto.

Il tentativo di ricostituire il Consiglio di Direzione, formalizzato dalla stessa Regione, con provvedimento del Consiglio Regionale n. 6568-3223 del 4 marzo 1993, fallisce in esito al ricorso avanti al TAR, presentato dal Commissario uscente.

Stante i pronunciamenti di accoglimento della sospensiva del provvedimento regionale, da parte del TAR e della successiva ordinanza con la quale il Consiglio di Stato respingeva l'appello

presentato dalla stessa Regione Piemonte, l'Ente continuava ad essere amministrato dal medesimo Commissario.

Intanto, nel 1998, all'esito del procedimento giudiziario in corso, nel merito della convenzione in essere tra la Regione Piemonte e l'Opera Pia, per l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente, quest'ultima acquisisce dalla medesima Regione la somma di Lire 3.850.000.000 ed il riconoscimento di un canone annuo di locazione di Lire 600.000.000.

Considerato che l'Ente, da tempo, non aveva più svolto l'attività statutaria e con l'intento di valutarne la trasformazione del fine istituzionale (anche in considerazione delle nuove disponibilità finanziarie acquisite), esercitando funzione di alta sorveglianza ai sensi degli articoli 44 e 70 della Legge 6972/1890, con provvedimento n. 26-26378 del 28 dicembre 1998, la Giunta Regionale attribuisce ad un nuovo Commissario l'incarico di:

- provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto;
- valutare, in accordo con l'Amministrazione Regionale, sentito il Comune di Torino, la possibilità, sotto il profilo economico-patrimoniale e programmatico, di svolgere attività assistenziale il più possibile conforme alle finalità istituzionali;
- di predisporre, in caso di esito positivo, un nuovo Statuto da sottoporre all'approvazione regionale;
- di provvedere, in caso di accertata impossibilità al funzionamento, all'attivazione della procedura di estinzione dell'Istituto.

Tale provvedimento, come altri analoghi che seguono, vengono impugnati avanti al TAR dal Commissario uscente.

L'incarico viene comunque prorogato ed integrato sempre in capo al nuovo Commissario, pur in pendenza del ricorso presso il Consiglio di Stato, con D.G.R. n. 29-1993 del 15 gennaio 2001, fino al 31 dicembre 2001.

Successivamente, con la D.G.R. n. 84-4976 del 28 dicembre 2001, l'incarico viene prorogato fino ad avvenuta trasformazione dell'Ente, prevista in attuazione del D.Lgs. 207/2001 relativo al riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza da predisporre a cura dell'Amministrazione Regionale.

Lo stesso D.Lgs 207/2001 prevedeva, infatti, che le Regioni provvedessero a disciplinare i processi di trasformazione delle IPAB entro trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

In assenza di una legislazione regionale di recepimento del D.Lgs. 207/2001, l'Ente continua a disattendere l'originario scopo statutario, limitando la sua attività alla gestione del patrimonio ed alla concessione in comodato gratuito dei locali siti in via Santa Chiara n. 56, in cui il Comune di Torino gestisce direttamente una comunità alloggio, un servizio di autonomia per ragazze adolescenti ed un Luogo Neutro.

Richiamato quindi il fatto che la normativa nazionale, ed in particolare l'articolo 10 della Legge 328/00 ed il D.Lgs. 207/01 tendono a preservare l'utilizzo dei patrimoni delle IPAB, che presentano una incontrovertibile natura pubblica, nel rispetto degli scopi originari, perché queste entrino nella programmazione del sistema integrato; prevedendone la trasformazione in aziende

di servizi alla persona, favorendo la ricomposizioni di compagini forti, oppure prevedendone lo scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio.

Considerato:

- che nella ormai ultraventennale vicenda di commissariamento, l'Ente non è riuscito a proporre un nuovo assetto statutario compatibile con gli scopi originari e con le potenzialità economico-patrimoniali di cui evidentemente dispone;
- che avendo, in origine, un Consiglio Direttivo di nomina tutta pubblica, non può privatizzarsi (vedi Leggi Regionali n. 10 e n. 11 del 10 marzo 1991);
- che la Provincia di Torino, Ente deputato alla vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB a norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a) ha già segnalato alla Regione Piemonte le criticità riscontrate nell'esercizio della sua funzione in ordine alla situazione dell'Istituto Buon Pastore (nota prot. n. 332732 del 13 aprile 2011 Servizio Solidarietà sociale della Provincia di Torino);
- che l'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001, recante "Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della Legge 328/00", per un verso abroga la disciplina prevista dalla Legge 6972/1890, per un altro dispone che "nel periodo transitorio, seguitino ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza, con i principi della legge e delle disposizioni del presente Decreto Legislativo";
- che il contenuto dell'articolo 21 del precitato D.Lgs. 207/2001 viene ribadito e recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 57-5910 del 22 aprile 2002.

Richiamati inoltre, il capitolo V, articolo 44; il capitolo VI ed in particolare gli articoli 62, 70 e 71, della Legge 6972/1890;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanime, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di proporre alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino, ciascuna in relazione alle proprie competenze, di avviare la procedura di estinzione dell'IBAP denominata "Istituto

- Buon Pastore" sede legale in Torino, corso Principe Eugenio, 26;
- 2) di acquisire presso la Provincia di Torino il bilancio 2010 dell'Istituto Buon Pastore (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa), ai fini di una corretta valutazione in ordine all'acquisizione del patrimonio.

L'ASSESSORE ALLA SALUTE,
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
F.to Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANO DI
ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA,
TUTELE E AG SFEP
F.to Gaeta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Viale Silvio

PRESENTI 26

VOTANTI 25

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 25:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
